




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1460 e abb.-A

Ratifica della Convenzione
sull'assistenza giudiziaria penale fra gli Stati UE
e deleghe al Governo in materia penale

N. 216 – 3 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1460 e abb.-A

Ratifica della Convenzione
sull'assistenza giudiziaria penale fra gli Stati UE
e deleghe al Governo in materia penale

N. 216 – 3 giugno 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 1460-A

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: COMMISSIONI II E III

Relatore per la Commissione di merito: Ferranti per la II e Marazziti per la III

Gruppo: PD

PI – CD

Relazione tecnica: presente

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A e fascicolo n. 1 degli emendamenti

INDICE

ARTICOLI 1-30 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLI 1 E 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE	4
RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA	4
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE.....	6
DELEGA IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	6
ARTICOLI 4, 5 E 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE	8
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ESTRADIZIONE	8

PREMESSA

Il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il provvedimento reca, inoltre:

- una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione medesima;
- una delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniera);
- modifiche alle norme in materia di estradizione per l'estero, con particolare riferimento al termine per la consegna e alla durata massima delle misure coercitive.

È oggetto della presente Nota il testo - come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito¹- derivante dall'abbinamento di alcune proposte di legge che autorizzano la ratifica della predetta Convenzione² e del disegno di legge del Governo C. 2813 (Delega per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale; modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero, con riferimento al termine per la consegna e alla durata massima delle misure coercitive).

Risulta corredato di relazione tecnica esclusivamente il disegno di legge C. 2813 del Governo (il cui contenuto è stato recepito, con alcune limitate modifiche, dagli articoli aggiuntivi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* del testo in esame).

Riguardo all'autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Bruxelles del maggio 2000, si segnala che nel corso della XIV legislatura un disegno di legge di iniziativa governativa (C. 2372) recante analogha autorizzazione non ha concluso l'iter legislativo. Tale disegno di legge era corredato di relazione tecnica, riferita al testo della Convenzione. Sul punto si rinvia a quanto osservato nelle parti successive della presente Nota.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ V. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 maggio 2015 – seduta delle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri).

² Verini C. 1460; Migliore C. 2440; Marazziti C. 1332; Migliore C. 1334; Scotto C. 2747.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-30 della Convenzione e ARTICOLI 1 e 2 della proposta di legge Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

Le norme (articoli 1 e 2 della proposta di legge) autorizzano la ratifica e l'esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Le norme della Convenzione dispongono quanto segue:

- viene estesa l'applicazione dell'assistenza giudiziaria fra Stati membri anche ai procedimenti per infrazioni a norme di diritto promossi da autorità amministrative (articolo 3);
- si prevede che, nei casi in cui l'assistenza sia concessa, lo Stato membro richiesto dia esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 4).

In caso di impossibilità di tale esecuzione, le autorità dello Stato richiesto dovranno indicare le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta;

- ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta, se necessario corredati di apposita traduzione in una delle lingue dello Stato di destinazione o comunque in una lingua conosciuta dal destinatario (articolo 5);
- lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente, può mettere a disposizione di quest'ultimo, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati (articolo 8).

Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere, nei confronti di tali beni, alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle leggi in materia tributaria o doganale. La rinuncia non pregiudica comunque il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario;

- uno Stato membro che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo (articolo 9);
- uno Stato membro può chiedere l'audizione mediante videoconferenza di un testimone o di un perito che si trovino nel territorio di un altro Stato membro. I costi per il collegamento video e per gli interpreti, nonché per le

indennità e per il viaggio dei testimoni e dei periti, sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso (articolo 10). Analoga richiesta può essere inoltrata per l'audizione di testimoni o di periti da svolgersi telefonicamente (articolo 11);

- ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione (articolo 12).

L'espressione "consegne sorvegliate" sembrerebbe riferita a importazioni, esportazioni o transiti sorvegliati di beni, denaro o materiali illegali volti all'identificazione dei responsabili o al rilevamento dei canali di distribuzione. Si richiede a tal fine la cooperazione fra Stati, anche per assicurare la costante sorveglianza del trasporto e, se del caso, l'intercettazione degli autori del reato e della merce;

- le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire squadre investigative comuni, allorché le indagini abbiano collegamenti con diversi Stati membri o nel caso in cui vi sia la necessità di azioni coordinate a livello di più Stati (articolo 13).

Il testo precisa che è possibile - previo accordo fra gli Stati - che partecipino alle attività della squadra investigativa comune persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri: per esempio, funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea;

- gli Stati membri possono convenire di collaborare per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di agenti infiltrati o sotto falsa identità (articolo 14);
- gli Stati membri sono responsabili dei danni causati dai propri funzionari nell'adempimento di missioni in altri Stati membri, conformemente al diritto di questi ultimi (articolo 16).

il testo fa riferimento agli articoli 12 (consegne sorvegliate), 13 (squadre investigative comuni) e 14 (operazioni di infiltrazione).

In particolare, i danni richiamati dalla norma sembrerebbero riguardare non uno Stato membro, ma soggetti terzi (ossia vittime e aventi diritto). Infatti, mentre l'articolo 16, paragrafi 1-3, attribuisce allo Stato di appartenenza dei funzionari la responsabilità e l'obbligo di risarcimento per i danni da questi provocati, lo stesso articolo 16, paragrafo 4, prevede che, fatto salvo quanto previsto dai predetti paragrafi 1-3, "ciascuno Stato membro rinuncia ... a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti";

- ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente di uno Stato membro può trasmettere all'autorità di altro Stato membro una richiesta diretta all'intercettazione e alla trasmissione immediata di telecomunicazioni. Lo Stato richiesto si impegna a soddisfare tale richiesta (articolo 18);

- gli Stati membri assicurano che i sistemi di telecomunicazione funzionanti mediante una stazione di ingresso situata nel loro territorio possano essere resi direttamente accessibili ai fini dell'intercettazione legale da parte di altri Stati membri per il tramite di fornitori di servizi appositamente designati (articolo 19);
- se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro e l'utenza della persona oggetto di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro che effettua l'intercettazione ne informa l'altro Stato per acquisirne il consenso (articolo 20);
- i costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18 sono a carico dello Stato membro richiedente (articolo 21).

I restanti articoli della Convenzione (articoli 1, 2, 6, 7, 15, 17 e articoli da 22 a 30) non presentano profili di carattere finanziario.

Le norme non sono corredate di **relazione tecnica**.

Si segnala che la relazione tecnica – richiamata in premessa – allegata al disegno di legge di iniziativa governativa presentato nel corso della XIV legislatura (C. 2372)³ quantificava oneri complessivi pari a 1.511.950 euro all'anno e conteneva, all'articolo 24, una norma volta a garantire la copertura del relativo onere annuale (valutato in 1.512.000 euro).

I predetti oneri erano riferiti agli invii di atti a mezzo posta (articolo 5 della Convenzione), al trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 9 della Convenzione), alle audizioni mediante videoconferenze (articolo 10 della Convenzione), alle squadre investigative comuni (articolo 13 della Convenzione), alle operazioni di infiltrazione (articolo 14 della Convenzione), alle spese per intercettazioni (articoli 18, 19 e 20 della Convenzione).

Al riguardo andrebbe acquisita una stima degli effetti finanziari delle norme della Convenzione, nonché l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

ARTICOLO 3 della proposta di legge

Delega in materia di cooperazione giudiziaria per l'attuazione della Convenzione

Le norme delegano il Governo a adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 1):

³ Recante analogia autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000.

- previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale fra l'Italia e gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;
- modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace;
- previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
- previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali:
 - condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione;
 - procedure e autorità competenti atte a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione;
 - disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione;
 - possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'extradizione o quando ciò appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
- disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dagli articoli da 17 a 22 della Convenzione.

Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera e al Senato affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 2).

Le norme non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, considerato che gran parte dei criteri direttivi previsti dall'articolo in esame riguardano materie analoghe a quelle disciplinate dalle norme della Convenzione in precedenza richiamate, si ribadisce quanto già osservato circa la necessità di acquisire una

stima degli effetti finanziari di tali previsioni nonché l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.

ARTICOLI 4, 5 e 6 della proposta di legge Delega al Governo in materia di estradizione

Le norme, che riproducono con alcune limitate modifiche il contenuto del disegno di legge governativo C. 2813, dispongono quanto segue.

Articolo 4 (Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale): viene delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniera), nel rispetto di un complesso di principi e criteri direttivi. Vengono qui considerati esclusivamente i principi e i criteri direttivi che presentano profili di carattere finanziario:

- prevedere che, nell'ambito delle rogatorie internazionali, l'audizione di testimoni e di periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica [comma 1, lett. *a*), numero 8)];
- possibilità di concordare con le competenti autorità degli altri Stati la costituzione di squadre investigative comuni [comma 1, lett. *a*), numero 9)];
- prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate provveda il ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata [comma 1, lett. *a*), numero 13)];
- prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali [comma 1, lett. *b*), numero 9)];
- prevedere che, nei rapporti con Stati membri dell'Unione europea, la determinazione sul riconoscimento della decisione giudiziaria da eseguirsi nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia [comma 1, lett. *d*), numero 5)];
- prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione [comma 1, lett. *d*), numero 8)].

Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).

Articolo 5 (Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione): vengono apportate modifiche al CPP in materia di termini per la consegna

del soggetto estradato e in materia di durata massima delle misure coercitive per il medesimo soggetto.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie): viene stabilito che all'attuazione degli articoli 4 e 5 si debba provvedere mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al disegno di legge C. 2813 del Governo (corrispondente agli articoli da 4 a 6 del testo in esame), afferma che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti gli adempimenti connessi con l'applicazione del provvedimento - attuativo di direttive europee e delle convenzioni di cooperazione giudiziaria in materia penale con gli altri Stati - sono già previsti dall'attuale impianto normativo e trovano copertura finanziaria nell'ambito delle singole leggi di ratifica. Conseguentemente essi potranno essere espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, allo scopo utilizzando le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia, capitolo 1380 "Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di Accordi e Convenzioni internazionali". In tale capitolo sono infatti confluite le risorse finalizzate a garantire la copertura finanziaria di una serie di leggi di ratifica puntualmente indicate dalla RT⁴, recanti norme in materia di assistenza giudiziaria.

Si segnala che le norme di copertura contenute nelle leggi richiamate dalla RT quantificano i seguenti oneri annuali a regime, oggetto di apposite autorizzazioni di spesa:

- euro **160.000** (Accordo tra Italia e Albania - legge 204/2003);
- euro **7.575** (Trattato fra Italia e Perù - legge 135/2004);
- euro **11.510** (Accordo tra Italia e Moldavia - legge 174/2009);
- euro **4.470** (Protocollo addizionale alla Convenzione fra Italia e Argentina - legge 188/2009);

⁴ Accordo tra Italia e Albania sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla [legge 204/2003](#); Trattato di estradizione tra Italia e Perù, reso esecutivo dalla [legge 135/2004](#); Accordo tra Italia e Moldavia per l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, reso esecutivo dalla [legge 174/2009](#); Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina, reso esecutivo dalla [legge 188/2009](#); Accordo tra Italia e Hong Kong concernente la mutua assistenza in materia penale, reso esecutivo dalla [legge 80/2010](#); Trattato tra Italia e Cile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, reso esecutivo dalla [legge 93/2010](#); Accordo tra Italia e Albania in materia di estradizione, reso esecutivo dalla [legge 97/2011](#); Accordo tra Italia e India sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla [legge 183/2012](#); Accordo tra Italia ed Egitto sul trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo dalla [legge 14/2013](#).

- euro **34.880** (Accordo tra Italia e Hong Kong - legge 80/2010);
- euro **30.890** (Trattato tra Italia e Cile - legge 93/2010);
- euro **1.403.480** (Accordo tra Italia e Albania - legge 97/2011);
- euro **98.620** (Accordo tra Italia e India - legge 183/2012);
- euro **5.806** (Accordo tra Italia ed Egitto - legge 14/2013).

Il **totale** dei predetti oneri ammonta a euro **1.757.231** all'anno a regime.

Ciò premesso, la RT sottolinea che occorre attuare e valorizzare il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria⁵, assicurando, nel contempo, la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. A tal fine il Ministro della giustizia può decidere, nel caso vengano esplicitati gli ambiti del suo potere di intervento, di dare corso o di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

Unitamente a questa attività ne vengono disciplinate ulteriori, quali:

- l'estensione dell'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, se compatibili;
- le richieste presentate da uno Stato membro dell'Unione europea ad altri Stati membri;
- l'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza;
- la possibilità di costituire squadre investigative comuni;
- la previsione di una specifica forma di assistenza giudiziaria che consente il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi.

Per quanto concerne il principio che prevede misure per la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali [articolo 4, comma 1, lett. *b*), numero 9)], la RT segnala che, in ragione dei presumibili casi isolati che potranno verificarsi, è possibile ritenere che gli eventuali oneri a carico dello Stato, stimati di modesta entità, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie disponibilità del capitolo 1312 "Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT sottolinea inoltre che la previsione di idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea [articolo 4, comma 1, lett. *d*), numero 8)] risponde a principi di equità e di mutuo riconoscimento, con effetti di sostanziale neutralità dal punto di vista finanziario.

La RT sottolinea, infine, che in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, potranno essere evidenziati gli ulteriori elementi di dettaglio utili a suffragare l'invarianza finanziaria prescritta all'articolo

⁵ Data l'eccessiva laboriosità delle prassi applicative del sistema italiano nell'esecuzione delle richieste di altri Stati di raccolte di prove (rogatorie passive).

6 del provvedimento. Tuttavia, in considerazione della complessità della materia trattata, qualora dall'adozione di uno o più decreti attuativi derivassero nuovi o maggiori oneri non compensati nel loro ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, ossia mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge di delega, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo si prende atto che – secondo quanto previsto dal testo e ribadito dalla relazione tecnica – agli eventuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 4 in esame si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, ossia apprestando le necessarie risorse finanziarie nell'ambito dei medesimi decreti legislativi ovvero nell'ambito di appositi provvedimenti legislativi che dovrebbero entrare in vigore preliminarmente o contestualmente alle norme che comportano nuovi o maggiori oneri. Tale metodologia viene adottata, come sottolineato dalla relazione tecnica, tenuto conto della complessità della materia trattata.

Ciò premesso, si rileva che la stessa relazione tecnica evidenzia la possibilità di utilizzare, per il finanziamento delle attività previste dal medesimo articolo 4, le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per la copertura delle leggi di ratifica, già in vigore, in materia di assistenza giudiziaria. Appare utile chiarire se tali disponibilità siano ritenute sufficienti per assicurare il finanziamento delle attività e degli adempimenti previsti dall'articolo 4. Infatti, dal punto di vista applicativo le previsioni contenute nell'articolo 4 appaiono di portata generale, mentre le richiamate leggi di ratifica attengono a specifici rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Stati firmatari.

In merito ai profili di copertura finanziaria si rileva preliminarmente che la Convenzione oggetto della presente ratifica appare suscettibile di produrre i propri effetti, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, a prescindere dall'esercizio della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento. Ciò posto, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che la Convenzione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fin dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potendosi rinviare la verifica in merito alla neutralità

finanziaria della Convenzione esclusivamente all'atto dell'adozione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui venga resa tale assicurazione, si dovrebbe comunque estendere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1, anche all'attuazione della Convenzione in esame e alla connessa delega legislativa, di cui all'articolo 3.